



COMUNE DI FIANO

(Provincia di Torino)

ORDINANZA N. 748/2015

**Oggetto : Interventi manutentivi e taglio di piante radicate sulle sponde dei canali presenti sul territorio del Comune di Fiano.
Ordinanza di procedere alle necessarie ed indispensabili opere di manutenzione delle sponde e taglio della vegetazione di vario genere.**

IL SINDACO

Dato atto che risulta presente sul territorio comunale sia urbano che agricolo una estesa rete di canali a scopo irriguo e di servizio, di diversa portata idrica ma comunque tutti necessitanti di mantenimento in idonee condizioni di utilizzo;

Considerato che le sponde dei suddetti canali irrigui presentano in alcuni punti manufatti o difese di proprietà privata in precarie condizioni di manutenzione e che le stesse spesso risultano invase da alberi ed arbusti che possono causare rilevanti danni impedendo il regolare deflusso delle acque in occasione di eventi meteorici di particolare intensità, oltreché impedire le normali operazioni di ispezione, verifica e controllo periodiche delle condizioni degli stessi e, infine, mettere a rischio l'integrità dell'argine spondale;

Dato pertanto atto che risulta necessario procedere con urgenza alla esecuzione di opere di manutenzione delle sponde nonché della vegetazione presente, al fine di consentire l'agevole svolgimento delle normali operazioni di avvicinamento, verifica, intervento sui corsi d'acqua in esame, e che tali opere rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità in quanto finalizzate a garantire, ad avvenuta esecuzione, per un congruo periodo, una situazione di maggior sicurezza anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità e la limitazione del trasporto a valle del materiale legnoso riducendo, pertanto, il rischio di danni a strutture ed infrastrutture esistenti, oltreché il rischio alla incolumità delle persone.

Ritenuto pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari dei terreni confinanti con tutti i canali presenti sul territorio comunale di Fiano la necessità di intervenire per l'adozione degli interventi di cui sopra anche al fine di consentire, fra le altre, le opere di manutenzione e pulizia delle sponde del Naviglio da parte del Comune di Druento proprietario dello stesso;

Dato atto che il presente provvedimento è volto ad una generalità di persone e, pertanto, non necessita la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i.

Richiamate, fatte salve e confermate comunque, per quanto non in contrasto con la presente, le precedenti ordinanze già emesse attinenti la problematica in argomento;

Vista la circolare della Giunta Regionale Piemonte n. 8/EDE del 15-05-1996;

Vista la legge 18/05/1989, n. 183;

Vista la D.G.R. n. 49-28011 del 02/08/1999;

Visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il Codice Civile;

ORDINA

1 - A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni prospicienti e confinanti con tutti i vari corsi d'acqua artificiali e naturali, presenti nel Comune di Fiano, di:

a) **Provvedere alla manutenzione dei manufatti spondali realizzati da parte di privati prospicienti lungo tutti i Canali e corsi d'acqua naturali presenti nel Comune di Fiano**, che si presentano in cattive condizioni di manutenzione, previo ottenimento di specifico atto abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e relativo nulla osta del Comune di Fiano, del Comune di Druento o di altro soggetto pubblico qualora dovuto. In caso di inerzia, ferma restando la responsabilità civile e penale della proprietà in caso di danni in conseguenza al crollo o cedimento delle sponde, il Comune proprietario del Canale si riserva la facoltà di effettuare specifiche verifiche con esecuzione dei lavori e rivalsa delle spese sostenute a carico dei privati. Lo stato di corretta manutenzione dei suddetti manufatti dovrà essere mantenuta costante nel tempo. Qualora si tratti del Naviglio di Druento, i lavori dovranno essere autorizzati dall'ente proprietario dello stesso ed eventualmente dal Comune di Fiano a livello di titolo edilizio.

b) **provvedere direttamente ad eseguire il taglio e lo sgombero della vegetazione arbustiva radicata sulle sponde di tutti i corsi d'acqua artificiali**, oggetto della presente, per una larghezza di metri 1,50 (unmetroecinquant) dal ciglio delle sponde degli stessi; tali operazioni dovranno garantire, all'interno di detta fascia di mt. 1,50, la completa pulizia da rovi, arbusti, sterpaglie, nonché il taglio radicale con mantenimento del ceppo. I proprietari dovranno inoltre verificare, entro una fascia di mt. 3,00 dal ciglio canale, le condizioni di corretto e stabile radicamento degli alberi presenti, viceversa dovranno provvedere alla rimozione di quelli che risultino instabili. Resta fatta salva la possibilità del Comune, ai sensi del Codice Civile, di ordinare l'intervento su alberature o piantumazioni presenti nella suddetta fascia di mt. 3,00 in casi di ravvisata pericolosità ed inerzia dei proprietari, secondo i criteri sopraindicati.

In caso di inerzia dei frontisti, alla esecuzione dei lavori stessi si provvederà con intervento diretto di squadre incaricate dal Comune, ed il materiale legnoso e la ramaglia ricavati verranno accatastati in luogo in sicurezza; i proprietari frontisti dovranno provvedere alla rimozione entro e non oltre giorni 30 (trenta) dal termine dei lavori.

Trascorso tale termine il Comune potrà disporre liberamente del materiale legnoso accatastato in zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo o compenso per il legname eventualmente alienato.

Si precisa che qualora i terreni ricadano in fascia di vincolo (parco e preparco La Mandria), gli interventi dovranno essere eseguiti previo nulla osta da parte dell'Ente Parco, Servizio Forestazione che dovrà essere sentito dagli interessati.

2 - La presente ordinanza è motivata da indifferibile esigenza di interesse pubblico dovendosi garantire sempre il perfetto funzionamento della rete idrica in argomento, pertanto riveste carattere di urgenza ed i tempi previsti hanno carattere perentorio e non possono essere derogati. **Gli obblighi previsti hanno inoltre carattere di continuità, pertanto non vengono in alcun modo a cessare o decadere nel tempo, e le condizioni di idoneità delle sponde dovranno essere mantenute costanti nel tempo.**

3 - La presente ordinanza è impugnabile davanti al TAR Piemonte, Sezione Torino, entro i termini di 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fiano, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

AVVISA

I trasgressori saranno, a qualsiasi effetto di legge, considerati responsabili di quanto deriverà dall'inottemperanza alla presente, ed inoltre potranno essere soggetti alla applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 131,00 ad Euro 524,00, della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, al recupero delle somme spese dall'Amministrazione in caso di intervento sostitutivo, nonché di essere denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che della presente ordinanza venga data piena divulgazione mediante pubblicazione all'albo pretorio sul sito internet del Comune di Fiano, e diffusa affissione di manifesti sul territorio comunale e che per conoscenza e per l'adozione degli opportuni provvedimenti, venga trasmessa al Comune di Cafasse e Robassomero.

DISPONE INOLTRE

Che il controllo e la verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza è affidata agli organi tecnici e di Polizia Municipale e, per quanto di competenza, al Corpo Forestale dello Stato e ai Carabinieri (Stazione di Fiano), al Comune di Druento, all'Ente Parco Settore Forestazione, soggetti ai quali tutti la presente verrà trasmessa.

Fiano, lì 23 marzo 2015

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. DEMITRI Domenico



Il Sindaco

Guglielmo FILIPPINI

